



**INDICAZIONI ALLE STRUTTURE REGIONALI
PER L'UTILIZZO DELL'ELENCO E LA COSTITUZIONE
DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021

Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 86 del 15.04.2021

PREMESSA

L'art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede la costituzione obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021, del collegio consultivo tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto medesimo, relativo all'istituto della sospensione dei lavori, e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 6 del D.L. 76/2020, l'istituzione del collegio è finalizzata a risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che possono insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Per tutti i lavori la cui fase di esecuzione risulta avviata prima della data di entrata in vigore del D.L. 76/2020, per la nomina del collegio consultivo tecnico l'art. 6, comma 1, del decreto ha stabilito il termine di 30 giorni dalla predetta data, vale a dire il 16 agosto 2020.

Per i contratti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, la costituzione deve avvenire prima della consegna dei lavori e comunque entro dieci giorni dall'avvio.

La costituzione del CCT è, per contro, facoltativa per gli appalti di lavori sotto soglia e la stazione appaltante ne può prevedere altresì la nomina nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (art. 6, comma 5, D.L. 76/2020).

In merito alla composizione, l'art. 6, comma 2, del decreto legge semplificazioni stabilisce che il CCT, a scelta della stazione appaltante, è formato di norma da tre esperti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera o di eterogeneità delle professionalità richieste, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

In riferimento alla nomina del componente del collegio con funzioni di presidente, ai sensi del citato art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020, in caso di mancato accordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:

- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) per le “opere di interesse nazionale”;
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le “opere di rispettivo interesse”.

INDICAZIONI OPERATIVE ALLE STRUTTURE REGIONALI

Come previsto dall'Allegato A alla D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021, la competenza alla individuazione dei componenti di parte spetta alla Struttura regionale responsabile della realizzazione dell'opera e la costituzione del collegio è formalizzata, su proposta del RUP, con decreto del Direttore della Struttura medesima.

A tal fine le Strutture regionali:

1. inseriscono nei contratti apposita clausola che prevede l'istituzione del CCT con le modalità e le procedure di cui alla D.G.R. 283/2021;
2. provvedono alla individuazione dei componenti di parte, selezionando gli esperti dall'Elenco istituito ai sensi della D.G.R. 283/2021, approvato e aggiornato con decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;
3. al fine valutare l'adeguatezza degli specifici requisiti di competenza e professionalità dei soggetti individuati tra gli iscritti in elenco alla tipologia di opera e alle caratteristiche della prestazione in appalto, richiedono l'istanza di iscrizione recante altresì i recapiti dell'esperto e il relativo *curriculum* alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia al seguente indirizzo di posta elettronica: elencocct@regione.veneto.it;
4. acquisiscono le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause in incompatibilità, astensione, sull'assenza di conflitti di interesse e sul rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al par. 3.a dell'Allegato A alla D.G.R. 283/2021, utilizzando il fac simile **Allegato B1**;
5. invitano i due/quattro componenti del costituendo collegio a provvedere d'intesa a nominare, un soggetto terzo con le funzioni di presidente, che potrà essere scelto tra gli iscritti nell'elenco;
6. effettuano i controlli preventivi previsti dal par. 5 della D.G.R. n. 283/2021 sul possesso dei requisiti di comprovata esperienza, professionalità, moralità e compatibilità e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della nomina, con il metodo a campione secondo le modalità previste dalla D.G.R. 1266 del 3 settembre 2019 e nei casi in cui sorgano fondati dubbi sul possesso dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora si renda necessario procedere alla nomina del CCT in pendenza dei controlli, nell'ipotesi di esito negativo degli stessi, si applica l'apposita clausola risolutiva espressa inserita nel disciplinare d'incarico (**Allegato B2**);
7. segnalano tempestivamente, alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia-U.O. Lavori Pubblici, gli esiti dei controlli effettuati nel caso in cui emerga la carenza o perdita dei requisiti, o si accerti una situazione di incompatibilità, conflitto di interessi o di violazione del limite al cumulo degli incarichi, anche sopravvenute, di cui al precedente punto 6;
8. in caso di nomina di dipendenti pubblici, affidano l'incarico previa verifica del rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'autorizzazione all'attività extra ufficio prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; se la nomina ricade su dipendenti regionali, si applica altresì la D.G.R. 1256 del 3 luglio 2012 e successive modificazioni;
9. comunicano, alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia- U.O. Lavori Pubblici, a seguito del decreto di nomina del CCT, i nominativi degli esperti selezionati dall'Elenco per la costituzione del collegio consultivo tecnico.